



Milano, 13 Giugno 2024

IN AMBITO DILETTANTISTICO RIMBORSI MENSILI FINO A 400 EURO AI VOLONTARI

Uno schema di Decreto-Legge, recante disposizioni urgenti in materia di sport, è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2024 e prevede un ulteriore restyling su volontariato e procedure elettorali degli Organismi nazionali.

Diverse le proposte di modifica: da un lato si conferma il divieto di remunerazione per i **volontari**, ma dall'altro si ammetterebbe la possibilità, per gli enti dilettantistici, di attribuire ai volontari rimborsi forfettari entro il limite di 400 euro mensili.

La nuova formulazione è, tuttavia, generica e nulla dice se tale limite di 400 euro mensili riguardi tutte le spese sostenute dai volontari o esclusivamente quelle autocertificate. Una disposizione che andrebbe meglio coordinata con le altre contenute nel D. Lgs. 36/2021 e con le previsioni del Codice del Terzo Settore con le quali si rischia un inutile disallineamento.

Viene, inoltre, introdotto un nuovo adempimento a carico degli enti sportivi che si avvalgono di volontari. Anziché prevedere la tenuta di un registro *ad hoc*, come avviene nel Terzo Settore, è richiesto un nuovo obbligo di comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, da assolversi entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento dell'attività.

Altra misura contenuta nello schema di Decreto interessa la normativa sull'incompatibilità dei **dipendenti pubblici**. Questi possono svolgere prestazioni sportive a titolo volontario o di lavoro. Con la specifica che, in quest'ultima ipotesi, in caso di compensi entro la soglia dei 5.000 euro annui, è necessaria solo la comunicazione preventiva all'Amministrazione di appartenenza. Ciò in contrasto con quanto disposto dall'attuale articolo 25, comma 6, del D. Lgs. 36/2021 che richiede il rilascio di un'autorizzazione *ad hoc*. La previsione di un limite quantitativo sembrerebbe, invece, intendersi nell'ottica di inquadrare tale tipologia di rapporto di lavoro in un regime di neutralità fiscale e previdenziale.

Ulteriore novità da considerare riguarda, infine, il tema dei mandati dei Presidenti nazionali e regionali di FSN, DSA, EPS. Resta ferma la possibilità di svolgere più mandati ma, oltre il terzo, potranno essere eletti per il quarto a condizione che conseguano un numero di voti pari ad almeno due terzi del totale di quelli validamente espressi. Con la precisazione che, in caso di mancata elezione, non sarebbero più candidabili alle votazioni successive.

Rispetto alla formulazione originaria, scompare il rinvio della disciplina in parola agli altri membri degli organi direttivi per i quali non sembrerebbe operare il quorum rafforzato. Va infine precisato che quanto previsto non appare del tutto coordinato con i nuovi principi fondamentali degli statuti di FSN, DSA ed EPS che, in caso di approvazione di queste modifiche, dovranno subire una nuova revisione in seno al Coni.

ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 39/2021, dall'art. 33 del D. Lgs. 36/2021, nonché dalla Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale CONI, tutte le ASD e le SSD affiliate dovranno continuare ad adeguare le proprie strutture associative in conformità a quanto previsto dalla Riforma dello Sport.

Le prossime incombenze per le ASD e le SSD sono le seguenti:

- **ENTRO IL 1° LUGLIO 2024** dovranno nominare un **Responsabile Safeguarding** contro abusi, violenze e discriminazioni. Questo ruolo è finalizzato a prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, come modificato dal D. Lgs. 120/2023;

- **ENTRO IL 31 LUGLIO 2024** dovranno predisporre ed adottare sia il **Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva**, sia il **Codice di Condotta**.

Le ASD e le SSD devono, in sostanza, attuare e declinare le indicazioni contenute nel Regolamento *Safeguarding* e nelle relative Linee Guida elaborate dagli EPS cui le singole ASD/SSD sono affiliate ed ai quali devono obbligatoriamente rivolgersi al più presto al fine di far fronte agli obblighi sopra espressi nei termini sopra indicati.

BANDI REGIONE VENETO

La Regione Veneto ha approvato due nuovi bandi per un totale di 1,4 milioni di euro.

Il primo bando, da 1 milione di euro, è finalizzato ad erogare contributi per l'acquisto di piccole attrezzature sportive, indispensabili per lo svolgimento delle attività delle ASD e delle SSD. Verranno premiati i soggetti che hanno aderito alla “Carta Etica della Regione del Veneto” e che organizzano corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva con attenzione ai giovani ed agli anziani.

Il secondo bando, da 396mila euro, è finalizzato all'organizzazione di eventi sportivi per l'anno 2024. Possono partecipare Coni, Cip, FSN, e le ASD e SSD affiliate con sede in Veneto ed iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Gli eventi sportivi per i quali si presenta domanda di contributo, devono essere realizzati entro febbraio 2025.

Le domande di contributo vanno presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bur.

I bandi saranno pubblicati sul sito: <https://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti>.

BONUS SPONSORIZZAZIONI

Al via le domande per il bonus sponsorizzazioni sportive del primo trimestre 2023: le richieste possono essere inoltrate dall'11 giugno 2024 al 10 agosto 2024.

Si tratta di un credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023.

Il tetto massimo di spesa autorizzato dalla norma è di 35 milioni di euro.

La domanda va effettuata sulla **piattaforma** dedicata disponibile sul sito del Dipartimento dello sport. Il Dipartimento fa sapere che non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

I destinatari del beneficio fiscale sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici, che svolgono attività sportiva giovanile e che presentano ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Inoltre, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Il contributo, istituito inizialmente per l'anno 2020, più volte esteso, è riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023 e non può essere superiore a 10.000 euro per ogni soggetto richiedente. Lo stanziamento previsto (articolo 1, comma 615 legge n. 197/2022) è pari a 35 milioni di euro e, in caso di insufficienza delle risorse, si procederà alla ripartizione in misura proporzionale al credito di imposta spettante.

La procedura riguarda solamente le richieste relative al primo trimestre 2023 e non al terzo trimestre 2023, che sarà oggetto di una successiva procedura.

Per presentare la domanda occorrono i seguenti dati: - Identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero e data), - Copia della fattura elettronica, - Copia della quietanza di bonifico o versamento assegno, - Dati relativi all'ente sponsorizzato (denominazione, sede legale, codice fiscale/partita Iva, tipologia di sport olimpico praticato), - Dati relativi all'asseveratore (dati personali, numero ed albo di appartenenza).

Il Dipartimento dello Sport comunica che informazioni e quesiti, non previsti all'interno delle FAQ 2023 o all'interno della guida operativa, possono essere richiesti all'indirizzo mail servizioprime.sport@governo.it specificando nell'oggetto "sponsorizzazioni 2023".

NOTA DEL DIPARTIMENTO DELLO SPORT SULLE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Con la Nota n. 6764 del 4 giugno 2024 inviata agli EPS, il Dipartimento per lo Sport ricorda che i sodalizi sportivi sono in attesa di un decreto che definisca i limiti di esercizio delle attività secondarie e strumentali

Come è noto, con l'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 36/2021 è stata prevista la possibilità per le ASD e le SSD di poter "esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali".

E tutto questo "secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità Politica da esso delegata in materia di sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze".

La Nota in oggetto preannuncia l'imminente emanazione del predetto Decreto ed aggiunge, in particolare, che l'attività diversa da quella sportiva esercitata da parte di ASD e SSD dovrà rispettare esclusivamente "quanto previsto dalla norma in questione", ovvero essere "secondaria strumentale" rispetto all'attività principale, secondo i criteri generali.

Si resta, quindi, in attesa del Decreto che verrà emanato e che certamente stabilirà criteri precisi e modalità di valutazione puntuali di tali tipologie di attività.

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati in merito.

LA CIRCOLARE INPS N. 88/2023 E LA QUESTIONE DELLA FRANCHIGIA PREVISTA PER IL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

L'INPS è intervenuto sul tema del lavoro sportivo affrontando anche la questione della franchigia prevista per il lavoro sportivo dilettantistico (art. 36, comma 8 bis del D. Lgs. 36/2021) ed il suo rapporto con la franchigia prevista per il lavoro autonomo occasionale (art. 44 del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003). Tuttavia, i chiarimenti forniti non consentono di risolvere la questione, non essendo del tutto chiaro se l'INPS intendesse fare riferimento esclusivamente al lavoro "occasionale sportivo" oppure al lavoro autonomo occasionale svolto in ogni settore lavorativo.

Esempio:

Il Sig. Rossi ha un contratto di lavoro occasionale non sportivo di € 5.000,00. In questo caso, non avendo superato la franchigia, non vengono pagati i contributi INPS-gestione separata.

Lo stesso Sig. Rossi sottoscrive nello stesso anno un contratto di co.co.co. come allenatore di una squadra di pallavolo per € 10.000,00 (la posizione INPS gestione separata è la medesima):

1. Se il reddito da lavoro occasionale non contasse ai fini della franchigia, il Sig. Rossi pagherebbe i contributi su € 5.000,00, pur avendo percepito complessivamente compensi per € 15.000,00. La franchigia della gestione separata sarebbe in questo caso di € 5.000,00 per lavoro autonomo occasionale + € 5.000,00 per lavoro sportivo;
2. Tenendo, invece, in considerazione anche il lavoro occasionale, il Sig. Rossi pagherebbe il contributo su € 10.000,00 usufruendo di € 5.000,00 di franchigia unica per la medesima posizione INPS – gestione separata.

In attesa di documenti di prassi, l'interpretazione letterale della **Circolare INPS n. 88/2023** porta a concludere che la soluzione 2) sia quella preferibile, ovvero a ritenere che non sia possibile godere di una doppia franchigia all'interno della stessa gestione separata INPS e che, quindi, concorrano al raggiungimento della franchigia contributiva tutti i rapporti di collaborazione occasionale a prescindere dal settore di lavoro.

RATEIZZAZIONE CARTELLE: QUANDO SI DECADE E PERCHÉ

L'Agenzia delle Entrate con la guida aggiornata a maggio 2024 sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento chiarisce quando si decade dalla dilazione richiesta

La Guida sulla rateizzazione delle cartelle 2024 appena pubblicata dall'Agenzia delle Entrate evidenzia, in base alle norme che si sono susseguite nel tempo, quando si decade da un piano di rateizzazione richiesto all'AdeR - Agenzia della riscossione per i propri ruoli.

Ricordiamo che il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute.

Per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall'INPS (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).

Decadenza da dilazione per cartella di pagamento

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive.

Attenzione al fatto che **il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo**, in relazione a diversi elementi.

Vediamo la tabella di riepilogo proposta dall'Agenzia delle Entrate:

Rateizzazione	Decadenza
Per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID)	18 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021	10 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022	5 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022	8 rate anche non consecutive



Attenzione al fatto che nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.

Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero

In caso di decadenza per inadempienza è possibile per i debiti compresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022 richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all'importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

Invece, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.

La decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nella rateizzazione decaduta.

MOD. 730/2024: A COSA PRESTARE ATTENZIONE PER IL LAVORO SPORTIVO

Istruzioni per il Mod. 730 per il lavoro sportivo: prima e dopo le novità della Riforma dello Sport

I lavoratori sportivi che nel corso dell'anno di imposta 2023 hanno percepito dei redditi devono prestare particolare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024 in ragione delle novità settore intervenute a partire dal 1° luglio 2023 (D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021) per il settore dello sport.

A seguito della riforma del lavoro sportivo, **i compensi percepiti da lavoratori sportivi dilettanti, che fino al 30 giugno 2023 venivano qualificati come redditi diversi** (art. 67 comma 1 lett. m) e art 69 TUIR), dal 1° luglio 2023 sono qualificati, a seconda delle modalità di svolgimento, come redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

Questo fa sì che, in corso d'anno sia cambiata la disciplina; pertanto, occorre prestare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024.

Per le somme percepite entro il 30 giugno 2023, nel modello 730 quadro D (altri redditi che comprende anche i redditi diversi) va utilizzato il codice "12":

- per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle FSN, dagli EPS, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque Organismo comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- per i compensi derivanti da rapporti di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di SSD e di ASD. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2024 - Lavoro autonomo. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche e indennità di trasferta, ecc..".

Mentre, **per le somme percepite dal 1° luglio 2023, rientrando i compensi percepiti dai lavoratori sportivi tra i redditi di lavoro dipendente, o assimilato, o di lavoro autonomo, nel Modello 730 bisognerà procedere rispettivamente:**

- compilando il quadro C indicando il codice "8" nei righi C1-C3 in caso di redditi di lavoro dipendente od assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo;



- compilando il Quadro D, rigo D3 e codice "5" in caso di redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

Si ricorda che dal 1° luglio 2023 per:

- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e Salute Spa, dalle FSN, dagli EPS, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque Organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

- i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di SSD e di ASD e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

si applica la disciplina prevista dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, secondo la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

In ogni caso, **nel corso del 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo annuo di 15.000 euro.**

CORRISPETTIVI TELEMATICI: NUOVE SANZIONI PER OMISSIONI

Il Decreto Sanzioni approvato in via definitiva dal Governo in data 24 maggio 2024 reca novità anche per omissioni degli scontrini: il testo definitivo è atteso in GU

In data 24 maggio 2024, **il Governo ha approvato la versione definitiva del D. Lgs. Sanzioni**, altro tassello della Riforma Fiscale, con molte novità in tema di omissioni.

Tra queste, **si rinnova il sistema delle sanzioni relative agli scontrini o corrispettivi telematici. Il decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie** approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024 ha modificato, tra le altre, le **regole riguardanti errori od omissioni nei corrispettivi telematici**, agendo sui **D. Lgs. n. 127/2015 e n. 471/97**.

Sinteticamente, tra le novità si evidenzia che la sanzione per invio omesso è stata ridotta dal 90% al 70% dell'imposta relativa all'importo irregolare.

Analogamente, **vengono ridotte anche le sanzioni per:**

- mancata emissione di scontrini, ricevute o documenti di trasporto,
- o per emissione con importi inferiori a quelli effettivi.

Inoltre, è stata introdotta una **soglia massima per le sanzioni legate all'omessa, tardiva od errata trasmissione dello scontrino elettronico:**

- per le violazioni che non influenzano la liquidazione dell'IVA, **l'importo massimo per ciascun trimestre sarà di 1.000 euro.**

Si rivedono le **sanzioni per la memorizzazione e trasmissione telematica** dei corrispettivi, **abbassando la sanzione dal 90% al 70%** dell'imposta dovuta per corrispettivi non memorizzati o trasmessi erroneamente, con sanzione minima a 300 euro.

Per il malfunzionamento dei registratori di cassa telematici e per il mancato intervento di riparazione, purché i corrispettivi siano stati registrati nel registro d'emergenza, **la sanzione per omessa verifica periodica rimane tra 250 euro e 2.000 euro.**



La nuova normativa, inoltre, prevede un limite massimo per le sanzioni trimestrali relative allo scontrino elettronico.

La sanzione per omesso, tardivo od errato invio dei corrispettivi giornalieri che non influenzano la liquidazione dell'IVA, è fissata a 100 euro per trasmissione, con un massimo di 1.000 euro per trimestre.

Si ricorda che il testo è ancora in bozza e che **le nuove regole sono attese in Gazzetta Ufficiale**.

LAVORATORI SPORTIVI: I CONTRIBUTI DOVUTI PER CO.CO.CO. E PARTITA IVA

I contributi dovuti per co.co.co. sportivi e partite Iva dovuti variano sulla base di **due criteri**:

- tipologia dei soggetti obbligati;
- soggetti privi od iscritti ad altra forma di tutela previdenziale.

I contributi dovuti alla Gestione separata si calcolano applicando **una specifica aliquota**, cioè una percentuale variabile a seconda della categoria a cui appartiene l'iscritto, al reddito imponibile previdenziale.

Non è prevista l'applicazione obbligatoria dell'aliquota dovuta al minimale di reddito (come per gli artigiani e commercianti), né è previsto un minimale contributivo; in altre parole, **i contributi alla Gestione separata si pagano solo se viene prodotto un reddito**, mentre nulla è dovuto in assenza di reddito.

Tuttavia, si tiene conto del minimale stabilito da parte dell'INPS ogni anno, e che è pari ad € 18.415,00 per il 2024, per calcolare il raggiungimento dei requisiti contributivi utili ad ottenere determinate prestazioni, come la disoccupazione e la pensione. Se i versamenti sono effettuati sulla base di un reddito imponibile inferiore al minimale, i mesi di contribuzione utili alle prestazioni sono proporzionati sulla base del minimale. Ne deriva che, se per esempio il reddito di riferimento fosse la metà del minimale, il collaboratore non si vede accreditato un anno di contributi, bensì un semestre. Per avere un'intera annualità valida ai fini contributivi, il compenso lordo annuo deve essere pari, fino al 31.12.2027 (data fino alla quale l'imponibile è ridotto al 50%), ad € 41.830,00.

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai **committenti** per l'anno 2024 sono le seguenti

DESCRIZIONE	IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
		MALATTIA - ANF	MATERNITA'	DIS - COLL	
Co.co.co. sportivo non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria	25%	0,50%	0,22%	1,31%	27,03%
Co.co.co. sportivo iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria	24%	—	—	—	24%

L'onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

La base imponibile

L'art. 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo al superamento del compenso, secondo il regime di cassa, di importo pari ad € 5.000,00. In caso di pluricommitenza, il limite della franchigia verrà determinato come somma dei compensi erogati da tutti i committenti.

Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente l'importo di € 5.000 annui e fino ad un massimale che, per l'anno 2024, è pari ad € 119.650,00 (circolare INPS n. 24 del 29/01/2024).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, l'imponibile previdenziale sul quale applicare l'aliquota del 25% o del 24% è ridotto della metà.

Non si riduce, invece, la base imponibile sulla quale applicare le aliquote aggiuntive (c.d. contributi minori) previste a tutela della malattia, maternità, degenza ospedaliera e disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero.

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello F24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo:

- CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03%;
- C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%.

Per i collaboratori coordinati e continuativi i compensi corrisposti entro il 12 gennaio e riferiti a lavoro svolto nell'anno precedente, si considerano corrisposti nel mese di dicembre e devono essere inseriti nella Certificazione Unica dell'anno precedente; conseguentemente, sia le denunce UniEmens che i relativi modelli F24 devono recare l'indicazione del mese compenso dicembre, con l'applicazione delle aliquote allora vigenti.

Lavoratori autonomi abituali (titolari di Partita IVA)

Le aliquote contributive dovute alla gestione separata dai **professionisti** per l'anno 2024 solo le seguenti:

DESCRIZIONE	IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
		MALATTIA – ANF	MATERNITA'	DIS – COLL	
Soggetto non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria	25%	0,50%	0,22%	0,51%	26,23%
Soggetto iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria	24%	—	—	—	24%

L'onere contributivo è a carico del professionista che ha la facoltà, al superamento della soglia dei 5.000,00 euro, di addebitare in fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa Inps. Si tratta di una maggiorazione del compenso e contribuisce, quindi, alla determinazione del reddito.



La base imponibile

Anche per i lavoratori autonomi il contributo previdenziale si applica sulla parte di reddito eccedente i primi 5.000 euro. Inoltre, il comma 8-ter dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2021 prevede anche per tali lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, che la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25% o del 24%) debba essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

L'aliquota complessiva pari all'1,23% deve essere calcolata sul reddito al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Modalità e termini di pagamento

Il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito (saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di produzione del reddito e 1° acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; 2° acconto entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito). Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello F24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo:

- PXX/PXXR per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva del 26,23%;
- P10/P10R per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%.

DOMANDE E RISPOSTE

Una ASD è composta di soli volontari, alcuni dei quali eseguono trasferte nell'interesse della stessa. In particolare, si tratta di istruttori e tecnici (che compiono spostamenti per raggiungere il luogo degli allenamenti o quello delle gare), di amministratori (con spostamenti per raggiungere la sede sociale per le riunioni del direttivo, il luogo delle gare o altre destinazioni, per missioni autorizzate legate alle attività istituzionali dell'associazione, quali assemblee federali, corsi di formazione, convegni sullo sport) e di alcuni soci (i cui spostamenti in luoghi diversi avvengono per missioni autorizzate dal Presidente per motivi legati alle attività istituzionali, quali ritiro/acquisto merci o attrezzi).

A questi soggetti viene riconosciuta, in caso di utilizzo dell'autovettura personale, un'indennità chilometrica per importi non superiori alle tariffe Aci, e solo per i viaggi che comportano uno spostamento dal Comune in cui è situata l'abitazione del diretto interessato a Comuni diversi. Questo comportamento è corretto, oppure, per amministratori e/o soci, assume qualche rilievo, ai fini della trasferta, il Comune in cui si trova la sede della ASD?

Il comportamento descritto è corretto.

Infatti, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma del lavoro sportivo (articolo 1 del D. Lgs. 120/2023, che ha modificato l'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), al volontario - per gli spostamenti tra abitazione e luogo dove si svolge l'attività sportiva, oppure per raggiungere il luogo dove si svolgono le gare, gli eventi, le manifestazioni e per altro tipo di missione autorizzata dalla ASD - può essere concesso il rimborso delle spese, se il luogo di destinazione è diverso dal Comune in cui risiede il volontario stesso.



Nel caso in cui SSD oppure ASD organizzino i centri estivi, i lavoratori interessati potrebbero esseri inquadrati come co.co.co. sportivi?

In alternativa, in mancanza dei requisiti (corsi sportivi riconosciuti, tesseramento ecc.), potrebbero essere inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, in quanto gestiscono e organizzano autonomamente le attività da proporre giornalmente?

A norma dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2021 - che dà la definizione di lavoratore sportivo -, rientrano nei ruoli previsti in ambito sportivo, per la stipula di un contratto di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa), gli istruttori ed i formatori che hanno il compito di fornire formazione ed istruzione nelle tecniche e nelle pratiche sportive. Si dovrà comunque avere attenzione alle modalità di formalizzazione di tali contratti. In particolare, dovranno essere formalizzati i seguenti aspetti del rapporto:

- la durata del lavoro, che non deve eccedere le 24 ore settimanali;
- il contratto di co.co.co. sportivo, per definire i termini e le condizioni della collaborazione;
- le attività svolte dal collaboratore, che dovranno essere uniformate ai regolamenti tecnici e sportivi disposti dalle federazioni sportive, in modo da garantirne la conformità agli standard del relativo settore sportivo;
- i compensi corrisposti al collaboratore, che dovranno essere erogati tramite metodi di pagamento tracciabili.

Nel caso in cui, invece, gli operatori dei centri estivi dovessero essere inquadrati come lavoratori occasionali, si dovrà fare riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 54-bis («Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale») del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017.

Una società con sede a Livigno – territorio extradoganale, ex art. 7 del DPR 633/1972 – ha nominato un rappresentante fiscale Iva in Italia, per le prestazioni rese e ricevute nel territorio doganale italiano con riferimento alla propria attività di impresa (lavori edili in genere).

A fine 2023, tale società ha sponsorizzato una SSD con sede a Sondrio la quale, a fronte del corrispettivo pagato, ha emesso fattura alla società con addebito di Iva, ed ha indicato in fattura la partita Iva e gli estremi del rappresentante fiscale.

Ritengo che tale fattura dovesse essere emessa fuori campo Iva, ex art. 7-ter del DPR 633/1972, senza indicazione della partita Iva e del rappresentante fiscale, trattandosi di prestazione generica resa nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito in territorio extra UE.

E' corretto quanto da me indicato? In caso affermativo, la SSD può emettere ora nota di credito e riemettere la fattura corretta?

L'art. 7-ter del DPR 633/1972 prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a "soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato". Nel caso prospettato, la società sponsorizzatrice, pur avendo una partita Iva italiana, non si può considerare soggetto stabilito in Italia, in quanto la nomina di un rappresentante fiscale non fa assumere la veste di soggetto stabilito, ma meramente di soggetto identificato.

Pertanto, la società italiana avrebbe dovuto emettere una fattura senza addebito dell'imposta, in quanto la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia, rendendosi applicabile ai servizi di sponsorizzazione – qualificabili come servizi generici – il disposto di cui all'art. 7-ter. La società italiana, quindi, dovrebbe procedere allo storno della fattura erroneamente emessa con Iva, tramite una nota di credito, ed emettere correttamente la fattura senza imposta.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36**

**Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36**

**Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com**

